

Organizzazione di Volontariato IL BAULE DELLA SOLIDARIETA' odv

Via Einaudi 1 25050 Rodengo Saiano (BS)

CF 98145730176



Verbale di Assemblea Ordinaria del 28 dicembre 2022 per modifiche statutarie

In data 28 dicembre 2022, alle ore 20:45, si è riunita presso la sede sociale in Via Einaudi 1 a 25050 Rodengo Saiano (BS), l'Assemblea dell'Associazione Il Baule della Solidarietà per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore;
- Varie ed eventuali.

A norma dell'art.12 dello Statuto Sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Sig. Canepa Mario che constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita e valida come da art.13 dello Statuto sociale. chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Sig.ra Prestipino Adriana.

Il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno, in particolare l'adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del terzo Settore. Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, procedendo alla lettura, articolo per articolo, evidenziando le modifiche apportate in particolare nell'art.9 e nell'art.18.

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il nuovo Statuto Sociale, dopo avere apportato le modifiche richieste dall'ufficio territoriale competente del Registro Unico Nazionale del terzo settore, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.
- Di dare mandato al Presidente di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex.art.82, comma . e 5 del Codice del terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente chiude la riunione alle ore 22.50, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Canepa Mario

Registrato a CHIARI
il 25 GEN. 2023
al n. 171 serie 3
esatti € ESENTE

IL DIRETTORE

Per delega del Direttore Provinciale
(Alfonso Lucarelli)
IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Ivaldi Concettina

Il Segretario

Prestipino Adriana

Statuto dell'Associazione

" Il Baule della Solidarietà odv"

ITOLO I – Profili generali

Art.1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del terzo settore, l'Associazione di volontariato denominata " Il Baule della Solidarietà odv".

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rodengo Saiano (BS)
2. L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
3. La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art.2 – Finalità e principi

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e, in sintonia ideale e culturale con il Movimento Ecclesiale Carmelitano e con i Padri Carmelitani di Brescia ed Adro, prosegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. La struttura associativa dell'Associazione è fondata sui principi della democrazia, della uguaglianza tra gli associati, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
3. L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi.

Art.3 – Attività

Al fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) Interventi e servizi sociali, tra i quali:

- attività caritativa assistenziale a favore di bambini, giovani, anziani e famiglie bisognose ed emarginate, che si trovano in stato di indigenza economica o che presentano problematiche legate a disabilità psichiche e fisiche anche attraverso la realizzazione di laboratori di animazione, eventi di socializzazione, ricreativi e culturali;
- azioni finalizzate a combattere la povertà e l'emarginazione, in tutte le loro forme e manifestazioni;
- iniziative e servizi di informazione, orientamento e condivisione dei bisogni che incontrano le persone in difficoltà;

[Handwritten signatures and notes in blue ink:]
Prestipuo Odv
Maurizio Beme
Tosca
Gaudenzi
Basil
Basil - Ron

b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 166/2016, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate, tra le quali:

- aiuti materiali di ogni genere, come sussidi economici, generi alimentari, farmaci, beni di prima necessità, indumenti, mobilio, minuterie, attrezzature sanitarie, generi vari, a favore di soggetti che si trovano in stato di difficoltà o di svantaggio in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari, di indigenza, di malattia o di emarginazione;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, tra le quali:

- organizzazione e gestione di iniziative di sensibilizzazione per promuovere la cultura della solidarietà e della condivisione;

- organizzazione ed attuazione di progetti culturali, espressivi e artistici di interesse sociale;

- organizzazione di corsi, convegni, seminari, ricerche, dibattiti, mostre e manifestazioni sulle tematiche sociali, e del volontariato.

- iniziative di sensibilizzazione, promozione e diffusione delle pratiche del volontariato;

- attività di formazione e sensibilizzazione dei volontari, attraverso l'organizzazione di percorsi per l'inserimento dei giovani in attività di volontariato sociale, con riferimento alle Associazioni che sul territorio si occupano di disabilità, emarginazione, povertà, salute, educazione all'ambiente e alla convivenza civile;

d) formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, tra le quali:

- attività di sostegno extra scolastico ed educativo rivolto ai giovani, anche di etnie diverse presenti sul territorio;

- promuovere e sviluppare azioni di contrasto alla dispersione scolastica e povertà educativa.

2. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizioni che esse siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

3. Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati, ed aderire ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe.

Art.4 – Volontari

1. Le attività della Associazione, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei volontari associati.
2. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

gr
Prestigini
Alberici de
Tasca
Goussier Am
Bertol
Pizzoli



3. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. I volontari non occasionali, sia associati che non associati, sono iscritti in apposito registro.
5. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
6. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può eventualmente assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a specializzare l'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Car
Frestf...
Ula...
P...
G...
B...
B...

TITOLO II – Patrimonio, risorse economiche e bilancio

Art.5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Associazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
2. Il fondo di dotazione si intende vincolato in modo permanente e stabile al riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.
3. Il patrimonio della Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.6 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:
 - a- Quote versate dagli associati
 - b- Contributi da privati
 - c- Rimborsi derivati da convenzioni;
 - d- Rimborsi derivati dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e- Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati dei fini statutarie;
 - f- Liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - g- Rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h- Attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

- i- Vendita di beni prodotti dagli associati e dai volontari, curata direttamente dall'associazione;
 - j- Proventi derivati da attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi di legge;
 - k- Iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito da utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gr
Prestipm 03
Umanità de
Veren
Gondini A.
Int. S.
Bianchi 20

Art.7 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendono necessario.
3. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.
4. Il bilancio è redatto in conformità alle norme del Codice del terzo settore e relative disposizioni attuative ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione.
5. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori al limite di legge, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa, in calce al quale il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di carattere generale, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno dalla Associazione.



TITOLO III – Associati

Art.8 – Requisiti e procedura di ammissione dell'Associato

1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che ne condividono le finalità e lo spirito di solidarietà, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti.
2. L'Ammissione all'Associazione è da richiedere in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità che l'Associazione si propone e i regolamenti associativi.

3. Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni la domanda presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli associati; in caso di rigetto della domanda, debitamente motivato, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso alla Assemblea.
4. L'Associazione deve essere sempre composta da almeno sette associati. Se tale numero minimo di associati viene meno, deve essere integrato entro un anno.
5. Gli associati iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere gli organi sociali e di esserne eletti.

Art.9 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a- Partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - b- Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
 - c- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
 - d- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto
 - e- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - f- essere informati sull'attività associativa;
 - g- esaminare i libri sociali.
2. Gli associati sono tenuti a :
 - a- Rispettare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
 - b- Essere in regola con il versamento della quota associativa;
 - c- Non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine della Associazione;
 - d- Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art.10 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di associato si perde :
 - a- per decadenza;
 - b- per esclusione;
 - c- per recesso;
 - d- per morte

- e- perde la qualità di associato per decadenza l'associato che, nonostante il sollecito formale, non provvede al versamento della quota associativa. La decadenza dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo;
- f- perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo;
- g- perde la qualità di associato per recesso l'associato che abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all'annotazione sul libro degli associati:
2. L'associato sottoposto al procedimento di esclusione, deve essere preventivamente informato e gli addebiti avanzati nei suoi confronti devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.
3. Avverso i provvedimenti che dichiarano la decadenza o l'esclusione dell'associato, adottati dal Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. L'Assemblea si pronuncia alla prima occasione utile.
4. I provvedimenti di decadenza ed esclusione dell'associato sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al comma precedente.
5. Il recesso dell'associato diviene efficace dal momento in cui l'Associazione ha ricevuto la relativa comunicazione.
6. L'associato decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato receduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

TITOLO IV – Organi assicurativi

Art.11 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
- a. L'Assemblea degli associati;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente e il Vice-Presidente
 - d. L'Organo di Controllo, se istituito.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione del componente dell'Organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.12 – Assemblea

1. L'Assemblea, costituita dagli associati dell'Associazione, è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dagli associati intervenuti in Assemblea.
3. Nella assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
4. Le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli associati, anche assenti e dissenzienti.
5. All'attuazione delle decisioni assunte dalla Assemblea provvede il Consiglio Direttivo.
6. Nelle assemblee di approvazione del bilancio e in quelle relative alla propria responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
7. Ogni associato ha diritto di esprimere un voto; è consentita la rappresentanza in Assemblea mediante delega scritta ad un altro associato; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.
8. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.
9. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
10. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qual volta lo stesso Presidente, il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Art.13 – Validità delle deliberazioni.

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
2. L'Assemblea straordinaria degli associati quando delibera sulle modifiche allo statuto e delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.
5. Per modificare lo statuto e deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione in prima convocazione occorre il voto favorevole della metà più uno degli associati intervenuti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati intervenuti.
6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
7. I verbali delle assemblee sono trascritti in apposito libro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, e sono sottoscritti dal Presidente o Vice-Presidente e dal verbalizzante.

Art.14 – Competenze della Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio
- approva il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o predisposto per libera determinazione della Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione proposti dagli aspiranti associati;
- delibera sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera sulle linee di indirizzo dell'attività
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
- delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune;

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione
- sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.

15 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

È composto da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di cinque (5) ed un massimo di nove (9) componenti, individuato preventivamente dall'Assemblea.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti stabiliti dall'Associazione, nell'ambito della funzione svolta.

16 - Convocazione e validità delle deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con comunicazione scritta da spedirsi, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno sette giorni prima della riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a due giorni prima della riunione, in presenza di particolari motivi di urgenza.

In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e, in ogni caso, una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota associativa. La convocazione ha luogo, altresì, ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece, il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

L'avviso di convocazione, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni di norma con voto palese.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

[Handwritten signatures and notes in blue ink:]
Prestip. Col
Ulrich Stane
Vicepres.
Gordini
Enrico Sini
Basil Rose

9. Per i componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto.

10. I verbali di ogni riunione, redatti in forma scritto e sottoscritti dal verbalizzante, dal Presidente o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti in apposito libro.

Art.17 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri organi sociali.

2. A titolo meramente indicativo il Consiglio Direttivo:

- a. predisporre le proposte da presentare all'Assemblea;
- b. predisporre il bilancio o rendiconto e bilancio sociale;
- c. dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- d. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
- e. determina l'entità della quota associativa annuale;
- f. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- g. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini degli obiettivi del presente Statuto;
- h. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- i. adotta i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati;
- l. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- m. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- n. individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che l'Associazione intende svolgere, assicurando che esse siano secondarie e strumentali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative;
- o. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente o ad altro consigliere, fissando i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

Art.18 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, quest'ultimo provvede alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di

ferenza ivi indicato, sempre che la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica sia stata
ta dall'Assemblea elettiva.

consigliere così eletto resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Ove per qualche motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'Assemblea
rà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di
amministrazione che deve essere rinnovato.

19 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci; stabilisce l'ordine del giorno di entrambi gli organi sociali e le presiede; coordina l'attività dell'Associazione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi, nominare avvocati nelle liti attive e passive e sottoscrivere gli atti e i contratti deliberati dall'Associazione.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
4. In caso di temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono attribuite al Vice-Presidente che ne fa le veci.
5. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare, entro trenta giorni, il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

20 - Organo di controllo

1. L'organo di Controllo della Associazione è istituito dalla Assemblea al superamento dei limiti indicati dalle norme vigenti o per libera determinazione della Assemblea stessa.
2. L'Organo di Controllo della Associazione ha la forma monocratica.
3. Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto dalla Assemblea, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali
4. Si applica l'art. 2399 del Codice Civile
5. L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art.5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.

7. L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.
8. L'Organo di Controllo attesta che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

Art.21 – Libri sociali

1.L'Associazione deve tenere:

- a. il libro degli associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo, se istituito;
- d. il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

TITOLO V - Norme finali

Art.22 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'apposito Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dalla Assemblea degli associati.

Art.23 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

[Handwritten signatures and notes in blue ink:]
Presty
Mauro Leone
Gianfranco
Benedetto
Presty